



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio IV

Via Ribotta, 41 - 00144 Roma Tel.: 06/77392571

Indirizzo PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) PEO: [drla.ufficio4@istruzione.it](mailto:drla.ufficio4@istruzione.it)

C.F.: 97248840585

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  
di II grado del Lazio  
Loro Sedi

e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali  
del Lazio  
Loro sedi

Alle OO.SS.  
Loro sedi

**Oggetto: Contenzioso seriale concernente l'aggiornamento delle Graduatorie d'istituto e circolo (GI) – D.M. n. 374/17. - Favorevole pronuncia Cons. Stato n. 4503/2018.**

Con riferimento al contenzioso in oggetto citato, si trasmette la nota MIUR – DGPER prot. 36214 del 10-8 2018, con la quale è stata data comunicazione della favorevole pronuncia del Consiglio di Stato, con riferimento al contenzioso promosso dagli insegnanti tecnico-pratici (ITP) ai fini del loro inserimento nella II fascia delle GI riservata ai docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Con tale provvedimento il Consiglio di Stato si è pronunciato nel merito chiarendo definitivamente la questione del valore "abilitante" del diploma di ITP. Infatti, ha stabilito che, in assenza di specifica abilitazione conseguita attraverso percorsi abilitanti dedicati, non è possibile collocare in seconda fascia della Graduatorie di circolo e d'istituto i docenti muniti del solo diploma.

Tale sentenza è immediatamente esecutiva solo per coloro che avevano promosso il ricorso oggetto di pronuncia del Consiglio di Stato ed in virtù di tale specifico ricorso e relativi provvedimenti cautelari erano stati inseriti nelle suddette graduatorie.

Tale orientamento favorevole all'Amministrazione e il divieto di estensione del giudicato sfavorevole all'Amministrazione impongono un'attenta valutazione della questione.

Infatti, a tal proposito, si ricorda che l'art. 1, comma 45, L. 28 dicembre 1995, n. 549 ha sancito il divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche. Divieto ribadito dal comma 132 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e che è stato non solo confermato da un parere del Consiglio di Stato, ma anche reso oggetto di ampia giurisprudenza del Consiglio di Stato stesso.



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio IV

Via Ribotta, 41 - 00144 Roma Tel.: 06/77392571

Indirizzo PEC: [drla@postacert.istruzione.it](mailto:drla@postacert.istruzione.it) PEO: [drla.ufficio4@istruzione.it](mailto:drla.ufficio4@istruzione.it)

C.F.: 97248840585

Pertanto, alla luce di tali precisazioni e al fine di evidenziare l'esito favorevole o sfavorevole per l'amministrazione dei ricorsi relativi all'inserimento in II fascia d'istituto degli Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), si forniscono le seguenti indicazioni.

Si ribadisce che lo scioglimento della riserva dei ricorrenti ITP è possibile solo al momento in cui la relativa sentenza passa in giudicato, quindi pronunciandosi in via definitiva sulla questione.

Tale situazione si realizza in una delle seguenti due ipotesi:

1) la sentenza è stata impugnata e si sono conclusi tutti i gradi di giudizio (quindi occorre sentenza di merito del Consiglio di Stato), e quindi la decisione non è più impugnabile.

2) la sentenza del TAR Lazio non viene impugnata nei termini stabiliti dalla legge.

La consultazione periodica del sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/> è indispensabile al fine di procedere con il depennamento dalla II fascia delle graduatorie d'istituto (esito del contenzioso favorevole all'amministrazione) o allo scioglimento della riserva (esito del contenzioso in via definitiva sfavorevole all'amministrazione).

Tanto premesso, si fa presente che questo Ufficio sta approfondendo la portata della sentenza del Consiglio di Stato n. 4503 del 23 luglio 2018, soprattutto con riguardo agli inserimenti effettuati senza alcun provvedimento giurisdizionale e quindi in base alla presentazione di un ricorso (Es. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso al TAR non ancora discusso nemmeno in fase cautelare), anche perché in tal senso erano state fornite indicazioni da parte del MIUR, sulla base dell'orientamento espresso dall'Avvocatura dello Stato, alle quali avevano fatto seguito diverse note chiarificatrici da parte di quest'Ufficio.

Nell'attesa, quindi, di un chiarimento da parte del MIUR, su tale aspetto specifico si invitano le istituzioni scolastiche in indirizzo ad attenzionare gli aspiranti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto in virtù di presentazione di solo ricorso (Presidente della Repubblica o TAR Lazio), senza che tale ricorso sia stato seguito da una pronuncia (ordinanza o sentenza) sfavorevole all'Amministrazione.

Con particolare riferimento alla problematica da ultimo richiamata, seguiranno, a breve, indicazioni specifiche.

IL DIRETTORE GENERALE

Gildo De Angelis

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)